

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA  
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI  
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 1949

(3<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie » (N. 689) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, relatore . . . . .	Pag. 32 e <i>passim</i>
PERSICO . . . . .	32 e <i>passim</i>
FERRABINO . . . . .	32 e <i>passim</i>
GIARDINA . . . . .	33 e <i>passim</i>
CARBONI . . . . .	33
ZOLI . . . . .	34
SANNA RANDACCIO . . . . .	34 e <i>passim</i>
VENDITTI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	34 e <i>passim</i>
RIZZO Giambattista . . . . .	34 e <i>passim</i>
REALE Eugenio . . . . .	35 e <i>passim</i>
BOSCO . . . . .	35 e <i>passim</i>
GIUA . . . . .	37
PRESIDENTE . . . . .	34 e <i>passim</i>
BOCCASSI . . . . .	38

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, concernente la revisione delle libere docenze e l'ammissione alla sessione di esame, prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche » (N. 690) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOGGIANO PICO, relatore . . . . .	Pag. 30
GIUA . . . . .	31
PRESIDENTE . . . . .	31
VENDITTI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	31

(Seguito della discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età » (N. 691) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	30
FERRABINO relatore . . . . .	30

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Carboni, Cericca, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Palermo, Parri, Persico, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Rubinacci, Ruggeri, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano, Varaldo e Zoli.

Interviene anche il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Venditti.

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

3ª RIUNIONE (21 dicembre 1949)

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età** »  
(N. 691) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età** ».

Nella riunione precedente la discussione è stata rinviata sull'articolo 1-ter in quanto la Commissione finanze e tesoro, interpellata, aveva fatto sapere, anche se non con un parere formale, che non ancora era stata trovata la copertura relativa all'onere finanziario previsto nell'articolo anzidetto. Pertanto il relatore, senatore Ferrabino, è stato incaricato di prendere contatti col Ministero della pubblica istruzione per vedere se era possibile reperire i mezzi necessari per far fronte alla spesa in questione.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore*. L'articolo 1-ter, come è noto, prevede il collocamento dei professori di grado IV, messi fuori ruolo con decorrenza dal 1° novembre 1947, al grado III, in soprannumero. Questa disposizione riguarda circa 200 professori universitari. Ho seguito la pratica con la maggiore attenzione in questi giorni che sono trascorsi fra la passata e la presente riunione: faccio presente, però, che tale pratica, anche se è bene avviata, non ancora è conclusa. Pertanto riterrei opportuno sospendere nuovamente la discussione del disegno di legge in esame. La risposta definitiva al quesito che ci interessa potrà essere data solo dopo le imminenti vacanze parlamentari.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la proposta del senatore Ferrabino è da

ritenersi accettata e pertanto la discussione del presente disegno di legge è rinviata a dopo le vacanze parlamentari.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, concernente la revisione delle libere docenze e l'ammissione alla sessione di esame, prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche** »  
(N. 690) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, concernente la revisione delle libere docenze e l'ammissione alla sessione di esame, prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche** ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boggiano Pico.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 novembre 1947, n. 1640. All'articolo 3 le parole « dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439 » sono state sostituite dalle altre « dopo il 1° gennaio 1938 fino all'8 settembre 1943 ». Si tratta di una precisazione di data e credo che senza altro si possa accettare l'emendamento, essendo evidente la sua opportunità.

Inoltre, alla lettera b) dello stesso articolo, è stata apportata un'altra modifica, e cioè, alle parole « vennero dalle Commissioni giudicatrici dispensati dalle prove didattiche e sperimentali, ecc. » sono state fatte precedere le seguenti: « furono sottoposti alle prove didattiche o sperimentali e queste superarono, o ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

3ª RIUNIONE (21 dicembre 1949)

Anche qui si tratta di una precisazione, dettata dal buon senso; anche questo emendamento, pertanto, mi sembra che possa essere accolto.

Alla lettera c), poi, dello stesso articolo, invece di « cattedre universitarie » si è preferito dire « cattedra universitaria » per maggiore esattezza: è una modifica di forma che senza altro può essere accettata.

L'articolo 4, infine, reca le seguenti modifiche: le parole « le quali ne riesaminano integralmente la posizione, secondo le norme dell'articolo 118 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 » sono state sostituite dalle altre: « in funzione, per la materia oggetto dell'abilitazione o per materia affine, al momento in cui si dovrà procedere al riesame »; è stato, poi, soppresso il secondo comma dell'articolo anzidetto. Ritengo che la nuova formulazione dell'articolo 4 debba essere accolta per ovvi motivi di chiarezza.

GIUA. Sono contrario alla impostazione di tutto il provvedimento in quanto, a mio avviso, lede l'autonomia dell'Università. Ma in particolare mi sembra che alla lettera c) dell'articolo 3 non sia stato previsto il caso di coloro i quali abbiano ottenuto la libera docenza in una materia affine. Anche questo caso, quindi, secondo me, dovrebbe essere previsto nell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Riconosco che la dizione della lettera c) non è felice; però, ritengo che essa possa essere interpretata nel senso voluto dal senatore Giua.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono completamente d'accordo con quanto ha affermato il Presidente e, pertanto, mi sembra che le preoccupazioni del senatore Giua non abbiano ragione di sussistere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

#### *Articolo unico.*

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1640, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. È sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a rivedere, sentito il Consiglio superiore, e ad annullare, su conforme parere dello stesso, le abilitazioni alla libera docenza conferite dopo il 1° gennaio 1938 fino all'8 settembre 1943.

« L'abilitazione alla libera docenza non è soggetta a revisione:

a) nei confronti di coloro che, nell'ordine delle graduatorie formulate dalle Commissioni risultarono compresi nel numero chiuso stabilito, per ciascuna disciplina, dalle ordinanze ministeriali;

b) nei confronti di coloro che, pur non essendo stati compresi in detto numero chiuso, furono sottoposti alle prove didattiche o sperimentali e queste superarono, o vennero dalle Commissioni giudicatrici dispensati dalle prove didattiche o sperimentali, ai sensi dell'articolo 118, lettera b), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

c) nei confronti di coloro che siano stati dichiarati maturi in concorsi a cattedra universitaria della stessa materia per la quale venne conferita l'abilitazione alla libera docenza o di materie affini.

« Nulla è innovato per quanto attiene alla revisione delle abilitazioni di cui alla prima parte della lettera b) dell'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 233 ».

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Nel pronunciarsi in merito alle abilitazioni di cui al precedente articolo, il Consiglio superiore, quando non proponga la conferma dell'abilitazione o l'annullamento di essa, delibera il rinvio del docente alle Commissioni giudicatrici in funzione, per la materia oggetto dell'abilitazione o per materia affine, al momento in cui si dovrà procedere a riesame ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

3ª RIUNIONE (21 dicembre 1949)

**Discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie » (N. 689) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore*. Ritengo che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge in esame. Una modifica sostanziale è stata apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253. Quest'articolo, infatti, stabiliva che il Ministro della pubblica istruzione poteva comandare presso l'Amministrazione centrale, con compiti ispettivi, non più di tre ragionieri capi di 1ª classe. Nel testo dell'articolo anzidetto, modificato dalla Camera dei deputati, si prevede invece che il Ministro può comandare, presso l'Amministrazione centrale, con compiti ispettivi, non più di due ragionieri capi di prima classe e che altri due impiegati di ragioneria possono essere comandati presso la stessa Amministrazione centrale per i servizi dell'istruzione superiore.

Al primo comma, poi, dell'articolo 3 del decreto legislativo in questione sono state sostituite alle parole « presente decreto » le altre « decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1253 », e al sesto comma dello stesso articolo è stata introdotta la seguente modificazione, cioè, l'anzianità di servizio, anziché essere ridotta ad un anno, si è ridotta di due anni.

Altri emendamenti sono stati apportati dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253: a mio avviso sarebbe meglio parlarne via via che essi verranno in discussione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame delle

varie modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, e che sono comprese nel testo dell'articolo unico del disegno di legge in discussione, nonché all'esame di quelli articoli del decreto legislativo anzidetto che diano luogo ad eventuali osservazioni o proposte di emendamenti.

PERSICO. Alla fine del primo comma, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, propongo il seguente emendamento formale: sostituire alle parole « cui non trovisi » le altre « ai quali non si trovi ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Persico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dei seguenti tre commi sostituiti dalla Camera dei deputati ai commi secondo e terzo dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253:

« Il Ministro per la pubblica istruzione può comandare presso l'Amministrazione centrale, con compiti ispettivi, non più di due ragionieri capi di prima classe. Altri due impiegati di ragioneria possono essere comandati presso l'Amministrazione centrale per i servizi dell'istruzione superiore.

« Il Ministro per la pubblica istruzione, dopo l'espletamento dei concorsi previsti dal successivo articolo 3, potrà trasferire in ciascuno dei ruoli dei gruppi A e B, di cui alla annessa tabella A, non più di un impiegato di carriera amministrativa e di ragioneria dipendenti da Amministrazioni dello Stato.

« Il trattamento economico del personale, di cui ai due commi precedenti, graverà sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione ».

FERRABINO. Nel terzo comma aggiunto dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, si stabilisce che il Ministro della pubblica istruzione potrà trasferire in ciascuno dei ruoli dei gruppi A e B non più di un impiegato di car-

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

3ª RIUNIONE (21 dicembre 1949)

riera amministrativa e di ragioneria dipendenti da Amministrazioni dello Stato. Tale disposizione, secondo me, è nociva agli interessi del personale delle segreterie universitarie. Questo personale ha una carriera a sé, con un proprio sviluppo, con un numero di posti determinato: la carriera risulta piuttosto lenta pur avendo il personale suddetto notevoli responsabilità. Ora, il fatto che si possa trasferire nei ruoli del personale delle segreterie universitarie un funzionario dell'Amministrazione centrale dello Stato causerebbe un ritardo nello sviluppo della carriera del personale in questione, anche se tale possibilità di trasferimento sia limitata ad un solo funzionario dello Stato. Considerata la delicatezza delle funzioni affidate ai funzionari delle segreterie universitarie, è mio vivo desiderio che essi possano sentirsi soddisfatti della loro carriera e pertanto ritengo inopportuna la norma di cui al terzo comma, aggiunto dalla Camera dei deputati, all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, comma del quale propongo senz'altro la soppressione.

RICCIO, *relatore*. Esaminando obiettivamente il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo in questione pare a me che esso debba essere riguardato nel senso che il Ministro farà ricorso alla disposizione relativa al comma anzidetto soltanto quando si renderà necessario trasferire in ciascuno dei ruoli dei gruppi A e B del personale delle segreterie universitarie non più di un impiegato di carriera amministrativa e di ragioneria dipendenti da Amministrazioni dello Stato. D'altronde, tenendo presente il fatto che di fronte ai due impiegati, dipendenti da Amministrazioni dello Stato, che possono essere trasferiti nei ruoli del personale delle segreterie universitarie, stanno i quattro impiegati dello stesso personale delle segreterie universitarie che possono essere comandati presso l'Amministrazione centrale, si vede come il danno sia compensato.

FERRABINO. L'argomentazione del senatore Riccio non regge perchè nel secondo comma dell'articolo in questione si stabilisce che due ragionieri capi di prima classe ed altri due impiegati di ragioneria possono essere comandati presso l'Amministrazione centrale per

ai servizi dell'istruzione superiore: si tratta, quindi, di impiegati che vengono comandati a prestare servizio a Roma, conservando il loro posto nei ruoli del personale delle segreterie universitarie, e non v'è un alleggerimento dei ruoli. Nel terzo comma, invece, non si tratta di comando ma di un vero e proprio trasferimento, nei ruoli del personale delle segreterie universitarie, di impiegati dipendenti da Amministrazioni dello Stato. Quel compenso di cui parla il senatore Riccio, quindi, non esiste. La disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, è, secondo me, lesiva dei diritti del personale delle segreterie universitarie. Per questo insisto nella mia proposta di soppressione del comma anzidetto.

GIARDINA. Le disposizioni di cui al terzo e al secondo comma dell'articolo in questione sono dovute ad uno stato di fatto contingente, per cui nelle Amministrazioni universitarie v'è carenza di impiegati amministrativi, mentre presso l'Amministrazione centrale c'è una carenza di personale di ragioneria.

In ogni modo, poichè anch'io ritengo che la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, venga a danneggiare la carriera del personale delle segreterie universitarie, mi associo alla proposta di soppressione del comma anzidetto, fatta dal senatore Ferrabino.

CARBONI. Si potrebbe trovare una soluzione nel senso che il Ministro della pubblica istruzione abbia soltanto la facoltà di comandare non più di un impiegato della Amministrazione centrale presso le segreterie universitarie, in attesa dell'espletamento dei concorsi che dovranno fornire gli elementi per coprire i posti vacanti del personale delle segreterie universitarie stesse. Quando i ruoli delle Università saranno stati, così, completati, il personale comandato ritornerà presso l'Amministrazione centrale.

Propongo, per tanto, che al terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, alle parole « potrà trasferire in ciascuno dei ruoli dei gruppi A e B, di cui alla annessa tabella A » siano sostituite le seguenti « può comandare presso le segreterie universitarie ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

3ª RIUNIONE (21 dicembre 1949)

ZOLI. Non credo che le preoccupazioni del senatore Ferrabino abbiano ragione di sussistere in quanto è evidente che il terzo comma dell'articolo in questione si riferisce al fatto che i posti sono vacanti ed è necessario coprirli. Non vedo, quindi, quale danno possa derivare alla carriera del personale delle segreterie universitarie.

FERRABINO. Voglio fare osservare al senatore Zoli che se un posto vacante viene coperto con impiegati dell'Amministrazione centrale è evidente che si toglie la possibilità di coprirlo al personale delle segreterie universitarie, donde la logica conseguenza di un ritardo nella carriera di questo personale.

PERSICO. Occorre distinguere il periodo antecedente al concorso dal periodo del concorso. Nel periodo antecedente al concorso si ricorre al comando. Esplicitosi, invece, il concorso, il Ministro della pubblica istruzione potrà trasferire in ciascuno dei ruoli dei gruppi A e B non più di un impiegato di carriera amministrativa e di ragioneria dipendenti da Amministrazioni dello Stato.

SANNA RANDACCIO. Non mi pare che il rilievo del senatore Persico sia calzante e soprattutto giustifichi l'argomentazione del senatore Zoli, anzi mi pare controproducente. Il problema è semplice: se, dopo effettuato il concorso, non risulteranno coperti tutti i posti, il Ministro della pubblica istruzione, secondo quanto dispone il comma in esame, potrà trasferire nei ruoli del personale delle segreterie universitarie impiegati dipendenti da Amministrazioni dello Stato. I posti così coperti saranno sottratti al numero dei posti dei successivi concorsi. La norma in questione, quindi, arreca pregiudizio alla carriera del personale delle segreterie universitarie.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Aderisco alle preoccupazioni espresse dai senatori Sanna Randaccio e Ferrabino. Credo che sia risolutivo l'emendamento proposto dal senatore Carboni.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dichiaro di aderire all'emendamento proposto dal senatore Carboni.

PRESIDENTE. Desidererei sapere dal senatore Ferrabino il suo pensiero sull'emendamento proposto dal senatore Carboni.

FERRABINO. Sono contrario a tale emendamento ed insisto nella mia proposta di soppressione del terzo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Ferrabino, di sopprimere il terzo comma, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo anzidetto.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Dopo l'approvazione della soppressione del terzo comma resta da mettere ai voti l'ultimo comma, anch'esso modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo già menzionato. Avverto che in quest'ultimo comma, per l'approvata soppressione del terzo, è necessario sostituire alle parole « ai due commi precedenti » le altre « al comma precedente ».

Metto ai voti, pertanto, quest'ultimo comma con l'emendamento anzidetto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti la seguente parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame che comprende anche l'articolo 2, nel testo come sopra modificato, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253:

#### *Articolo unico.*

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 2. — È sostituito dal seguente:*

« Gli attuali direttori amministrativi di terza classe conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita. Le funzioni loro inerenti, col diritto di usare la relativa qualifica, possono, inoltre, essere attribuite, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ad uno dei segretari capi di prima classe in servizio presso Università o

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

3ª RIUNIONE (21 dicembre 1949)

Istituti d'istruzione universitaria, nei quali non si trovi assegnato un direttore amministrativo.

Il Ministro per la pubblica istruzione può comandare presso l'Amministrazione centrale, con compiti ispettivi, non più di due ragionieri capi di prima classe. Altri due impiegati di ragioneria possono essere comandati presso l'Amministrazione centrale per i servizi dell'istruzione superiore.

Il trattamento economico del personale di cui al comma precedente graverà sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo unico del disegno di legge in esame è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue ora la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame che comprende un articolo 2-bis nuovo, approvato dalla Camera dei deputati e così formulato:

Art. 2-bis (nuovo).

Il Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923 numero 2958, integrato dall'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, è autorizzato a collocare fuori ruolo con proprio decreto un direttore amministrativo del ruolo del personale delle segreterie universitarie, destinandolo a prestare servizio presso l'Istituto superiore orientale di Napoli con le funzioni di direttore amministrativo dell'istituto stesso, ai sensi della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e del regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439.

Il relatore, senatore Riccio, mi ha dichiarato che si limita a proporre l'approvazione di questo articolo.

REALE EUGENIO. Sono contrario all'articolo in esame non solo perchè la disposizione che esso contiene riguarda una determinata persona (si tratta, infatti, del direttore amministrativo dell'Università di Napoli), ma anche perchè questa determinata persona che dovrebbe avvantaggiarsene si è compromessa gravemente con il fascismo.

RICCIO, *relatore*. Se il trasferimento di cui all'articolo in esame è gradito all'Università

di Napoli, all'Istituto superiore orientale della stessa città e all'interessato, non capisco perchè dovremmo opporci all'approvazione dell'articolo anzidetto.

REALE EUGENIO. Il senatore Riccio sa che l'Istituto superiore orientale di Napoli non ha chiamato la persona in questione: essa è stata destinata in questo ente nel periodo in cui governavano gli Alleati.

RICCIO, *relatore*. Effettivamente questo direttore amministrativo dell'Università di Napoli è stato destinato, durante il governo militare alleato, all'Istituto superiore orientale; ma non sembra che quest'Istituto abbia avuto finora motivo di lamentarsi di tale provvedimento.

REALE EUGENIO. Resta il fatto che una determinata persona, epurata e per motivi non soltanto politici, è stata allontanata da una data Università e destinata ad un altro istituto: ora, con l'articolo in esame si vorrebbe autorizzare il Ministro a trattenerla in servizio. Ciò mi sembra assolutamente fuori di luogo.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non conosco queste vicende. Mi rimetto, perciò, alla decisione che vorrà prendere la Commissione.

BOSCO. Può darsi che sia opportuno sostituire questa persona, a cui ha fatto espresso riferimento il senatore Reale. A tal fine, però, credo che possa essere sufficiente un apposito voto formulato dalla Commissione. Quanto all'articolo 2-bis, approvato dalla Camera dei deputati, sarei del parere di non sopprimerlo perchè esso costituisce un vantaggio per l'Istituto superiore orientale di Napoli. Difatti, con tale articolo il Ministero della pubblica istruzione si assume l'onere di pagare lo stipendio di un direttore amministrativo del ruolo del personale delle segreterie universitarie, destinato a prestare servizio presso il detto Istituto. Se non approvassimo l'articolo 2-bis lo stipendio in questione dovrebbe essere pagato dall'Istituto superiore orientale di Napoli, il che significherebbe gravare l'Istituto stesso di una spesa di circa un milione all'anno.

REALE EUGENIO. L'Istituto Superiore orientale di Napoli non aveva, precedentemente, un direttore amministrativo e non ne ha bisogno. È un piccolo istituto e nel suo organico

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

3ª RIUNIONE (21 dicembre 1949)

credo che un posto di direttore amministrativo non sia nemmeno previsto.

**RICCIO, relatore.** L'articolo 2-bis prevede che il Ministro è autorizzato a collocare fuori ruolo un direttore amministrativo del personale delle segreterie universitarie, destinandolo a prestare servizio presso l'Istituto superiore orientale di Napoli. L'articolo anzidetto, quindi, non vincola il Ministro a scegliere un determinato direttore amministrativo, lo autorizza soltanto a scegliere, per il fine anzidetto, quel direttore amministrativo che gli sembrerà più adatto. La scelta sarà fatta dal Ministro nella sua piena responsabilità, e, se essa sarà fatta male, lo vedremo in seguito.

**REALE EUGENIO.** Insisto nella mia proposta di soppressione dell'articolo 2-bis.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Reale.

**SANNA RANDACCIO.** Dichiaro di astenermi dalla votazione perchè approvo il principio ispiratore dell'articolo 2-bis, mentre non ne approvo le conseguenze nel caso specifico.

*(Dichiarano di astenersi anche i senatori Rizzo Giambattista e Varaldo).*

**PRESIDENTE.** Chi approva la proposta di soppressione dell'articolo 2-bis è pregato di alzarsi.

*(Non è approvata).*

L'articolo 2-bis, essendo stata respinta la proposta di sopprimerlo, s'intende approvato.

Passiamo ora alla parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame relativa all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253: il primo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dalla Camera dei deputati con il seguente:

I posti che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, risulteranno disponibili per il grado iniziale dei singoli ruoli, saranno conferiti mediante concorsi, ai quali potranno partecipare, osservate le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti, coloro che all'atto dell'entrata in vigore del decreto citato si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo ed abbiano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno tre anni presso le segreterie delle Università — o dei

relativi istituti, biblioteche ed uffici — e degli Istituti d'istruzione universitaria di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e siano forniti dei prescritti titoli e requisiti.

**FERRABINO.** L'innovazione introdotta dalla Camera dei deputati al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, consiste in questo: il decreto legislativo in questione prevedeva il concorso interno limitato al personale in servizio presso le segreterie universitarie. È stato fatto, però, notare, da alcuni Rettori, soprattutto dal Rettore del Politecnico di Milano, che, nelle lunghe more della guerra e del dopoguerra, un certo numero di impiegati era stato assunto in servizio, con funzioni amministrative di ragioneria, non presso le segreterie centrali, ma presso i singoli istituti scientifici di cui una Università normalmente si compone. Questi impiegati si trovavano nelle stesse condizioni di lavoro e di benemeranza di quelli che avevano prestato servizio presso le segreterie centrali delle Università, ma non potevano essere ammessi ai concorsi interni. È parso, perciò, opportuno concedere anche a questi impiegati la possibilità di partecipare ai concorsi anzidetti. Di qui l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al primo comma dell'articolo in questione. Senonchè ne è risultato un serio inconveniente: il numero dei concorrenti è di gran lunga superiore ai posti disponibili. In vista di ciò la Camera dei deputati ha deciso di aumentare i posti di gruppo C. Il disegno di legge in esame, alla fine dell'articolo unico, contiene, infatti, un emendamento in tal senso alla tabella A, per la sola parte relativa al gruppo C. Le due cose, però, sono strettamente legate: se approveremo lo emendamento apportato alla tabella A è logico che approveremo anche l'emendamento apportato al primo comma dell'articolo 3; viceversa la sola approvazione di quest'ultimo emendamento, senza quella dell'emendamento di cui alla tabella suddetta, sarebbe pericolosa perchè farebbe aumentare il numero dei concorrenti, ma manterrebbe fermo il numero dei posti.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe sospendere la discussione sul primo comma dell'articolo 3



COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

3ª RIUNIONE (21 dicembre 1949)

per riprenderla dopo che sarà approvato l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati alla tabella A, per la sola parte relativa al gruppo C. Poichè non si fanno osservazioni in proposito, così rimane stabilito.

Allo stesso articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, la Camera dei deputati ha sostituito il sesto comma con il seguente:

L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, semprechè essi abbiano i requisiti prescritti.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voi il comma anzidetto, sostituito dalla Camera dei deputati al sesto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame relativa all'articolo 3-bis nuovo, approvato dalla Camera dei deputati, che è così formulato:

Art. 3-bis (nuovo).

I funzionari di ruolo di gruppo B (grado VII) che esercitino in atto presso gli uffici di segreteria delle Università o degli Istituti d'istruzione universitaria ed abbiano esercitato ininterrottamente, per non meno di cinque anni, le funzioni di direttore amministrativo, potranno conseguire, ove tale servizio sia stato qualificato ottimo e sia riconosciuto opportuno nell'interesse della Amministrazione, la nomina a direttore amministrativo di terza classe (grado VII), conservando tale qualifica ai sensi del precedente articolo 2.

« Le assegnazioni al grado VII del gruppo A, di cui al presente articolo, saranno conferite a posti in soprannumero da riassorbirsi

non prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento ».

RICCIO, *relatore*. Sono favorevole alla disposizione di questo articolo perchè esso stabilisce, fra l'altro, che le assegnazioni dei funzionari di ruolo di gruppo B, grado VII, allo stesso grado del gruppo A saranno conferite a posti in soprannumero e perchè di questi posti è previsto il riassorbimento.

RIZZO GIAMBATTISTA. L'articolo in esame dispone che le assegnazioni al grado VII del gruppo A saranno conferite a posti in soprannumero da riassorbirsi non prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore della norma di cui all'articolo stesso, il che significa che dopo tale periodo di cinque anni non saranno messi a concorso nuovi posti. Si avrà, pertanto, uno sviluppo notevole di carriera per coloro che potranno beneficiare della norma in questione, mentre si avrà dopo il periodo di cinque anni anzidetto un'impossibilità di sviluppo di carriera per gli altri.

GIUA. Mi asterrò dal votare l'articolo 3-bis: esso evidentemente ha lo scopo di sistemare determinati funzionari, il che, almeno dalla discussione finora avvenuta, non mi sembra che sia necessario.

GIARDINA. Devo far presente che il personale universitario è stato quello più disgraziato dell'Amministrazione statale: non sono stati svolti concorsi interni e, quindi, per gli impiegati universitari non si è avuta una carriera vera e propria. Vi sono tra costoro avventizi con quindici, venti anni di servizio.

GIUA. Il problema degli avventizi è diverso.

Il rappresentante del Governo dovrebbe darci maggiori spiegazioni.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso darle in questo momento precise informazioni statistiche su quelli che sono e possono essere i movimenti degli impiegati universitari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3-bis nuovo, approvato dalla Camera dei deputati.

Chi approva tale articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

3ª RIUNIONE (21 dicembre 1949)

Segue la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame relativa all'articolo 3-ter nuovo, approvato dalla Camera dei deputati, che è così formulato:

Art. 3-bis (nuovo).

I vincitori dei concorsi interni, indetti e regolarmente espletati sotto l'imperio del Governo militare alleato, per la nomina a posti di ruolo di grado iniziale nelle segreterie universitarie, semprechè risultino tra i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo, conseguiranno la nomina in ruolo, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dell'ingresso in ruolo dei vincitori dei concorsi espletati per le segreterie universitarie nell'1947, in base all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

« Per le promozioni del personale di cui al presente articolo saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 ».

RICCIO, *relatore*. Debbo precisare che il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, riserva la metà dei posti ai richiamati, mentre il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, riguarda la revisione e la ricostruzione delle carriere per coloro che subirono danni per motivi di antifascismo e per le leggi razziali.

BOSCO. Non mi sembra troppo felice nel primo comma di quest'articolo l'espressione « sotto l'imperio del Governo militare alleato ».

PRESIDENTE. Si potrebbe sostituire la seguente espressione: « durante l'amministrazione militare alleata ».

RICCIO, *relatore*. Ritengo che si debba lasciare l'espressione usata nell'articolo, perchè, quando si parla di imperio, si parla di qualche cosa di imposto. Si tratta, ora, di vedere se questa imposizione ripeta la sua origine da una fonte legittima o meno. Sta di fatto che in quel momento i cittadini erano sottoposti, anche in virtù delle norme del diritto internazionale, al Governo militare alleato. Successivamente il Trattato di pace ha specificatamente determinato che tutti i provvedimenti, legislativi o meno, presi dal Governo

militare alleato in Italia, dovevano essere rispettati dal Governo italiano. Abbiamo, quindi, con il Trattato di pace accettato quei provvedimenti e perciò, anche giuridicamente, è ben detto: « sotto l'imperio del Governo militare alleato ».

BOCCASSI. Sarebbe meglio, a mio avviso, usare la formula proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3-ter nuovo, approvato dalla Camera dei deputati, con la sostituzione, al primo comma, delle parole « durante l'amministrazione militare alleata » alle altre « sotto l'imperio del Governo militare alleato ».

Chi approva tale articolo con la modificazione suddetta è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame relativa all'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253: l'ultimo comma dell'articolo 4 è stato sostituito dalla Camera dei deputati con i seguenti:

Entro il termine di cui al precedente primo comma, il personale nominato nei ruoli dei gruppi A e B, proveniente rispettivamente dai concorsi speciali espletati in attuazione dell'articolo 13 della legge 20 dicembre 1937, n. 2317, e da quelli di cui all'articolo 10 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, sarà considerato, agli effetti giuridici, in servizio dal 16 aprile 1939, se appartenente al gruppo amministrativo, e dal 1° aprile 1939, se appartenente al gruppo di ragioneria, e ciò agli effetti della promozione effettiva al grado VIII del gruppo A ed al grado IX del gruppo B.

« Nei confronti di coloro che riusciranno vincitori dei concorsi indetti a norma dell'articolo 3, i periodi minimi per la promozione ai gradi fino all'8° del gruppo A, 9° del gruppo B ed 11° del gruppo C, sono ridotti di un anno e mezzo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti i commi anzidetti, sostituiti dalla Camera dei deputati all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

3ª RIUNIONE (21 dicembre 1949)

Segue la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame relativa all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253: il primo comma dell'articolo 6 è stato sostituito dalla Camera dei deputati con il seguente:

« Il personale non di ruolo che, alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, trovasi in servizio presso le segreterie delle Università o dei relativi istituti, biblioteche ed uffici, o degli Istituti di istruzione universitaria, il quale non partecipi ai concorsi di cui al precedente articolo 3 o, partecipandovi, non consegue il collocamento, ai sensi del decreto citato, nei ruoli stabiliti dall'annessa tabella, può essere trattenuto in servizio finchè non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950 ».

RICCIO, *relatore*. In attesa che sia esaminato l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati alla tabella A, per la sola parte relativa al gruppo C, che interessa anche il primo comma dell'articolo 6, ritengo che sia opportuno sospendere la discussione del comma anzidetto.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni sulla proposta del relatore, senatore Riccio, resta stabilito che la discussione nel primo comma dell'articolo 6 è rinviata ad una prossima riunione.

Segue ora l'articolo 7, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253: in tale articolo il senatore Ferrabino propone di sostituire alla data 31 dicembre 1950 quella del 31 dicembre 1952. Metto pertanto ai voti l'articolo 7 nel testo risultante dalla sostituzione della data anzidetta:

#### Art. 7.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietata qualsiasi assunzione, a qualsiasi titolo, di personale comunque non di ruolo presso le segreterie delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria.

Può essere trattenuto in servizio finchè non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952, il personale non di

ruolo assunto con qualifica diversa da quella parificabile alla qualifica di avventizio di 1ª, 2ª e 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Chi approva tale articolo con l'emendamento suddetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 9, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253: nell'articolo 9, in correlazione all'emendamento testè apportato all'articolo 7, occorre sostituire alla data 31 dicembre 1950 quella del 31 dicembre 1952. Metto pertanto ai voti l'articolo 9 nel testo risultante dalla sostituzione della data anzidetta:

#### Art. 9.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trattenere nella posizione di comando presso l'Amministrazione centrale, fino a tutto il 31 dicembre 1952, gli impiegati di gruppo B e C del ruolo delle segreterie universitarie che trovavansi, alla data del 31 dicembre 1947, in servizio presso l'Amministrazione medesima ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

Chi approva tale articolo con l'emendamento suddetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue ora la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame relativa a tre articoli: l'articolo 9-bis nuovo, l'articolo 9-ter nuovo, l'articolo 9-quater nuovo, approvati dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

#### Art. 9-bis (nuovo).

Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, che anteriormente alla sua immissione nei ruoli statali abbia prestato alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza a carico delle Amministrazioni stesse, neanche sotto forma assicurativa, potrà, su domanda, chiedere la valutazione per intero di detto servizio previo pagamento di un contributo, per ciascun anno valutato pari al tre per cen-

to dello stipendio assegnato all'atto dell'immissione in ruolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante il periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.

Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 9-ter (nuovo).

Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al sei per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio e sull'ultima retribuzione.

I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto di impiego; e, qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 9-quater (nuovo).

In considerazione delle gravissime difficoltà di alloggio e sistemazione in caso di trasferimento in altra sede, i vincitori dei concorsi possono, su richiesta, essere trattenuti nella sede presso la quale hanno prestato il servizio non di ruolo, almeno fino al 31 dicembre 1950.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei far rilevare la gravità della norma di cui all'articolo in esame. La difficoltà di trovare alloggio non riguarda soltanto il personale delle segreterie universitarie ma anche tutti i dipendenti statali. La Commissione deve, quindi, valutare se sia opportuno accordare la particolare agevolazione, prevista dall'articolo 9-quater, ad una determinata categoria di funzionari dello Stato senza che un'anologa agevolazione sia concessa ai funzionari delle altre categorie.

Per questa ragione propongo la soppressione dell'articolo anzidetto.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista propone di sopprimere l'articolo 9-quater. Metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame relativa alla seguente modificazione apportata dalla Camera dei deputati alla tabella A:

La tabella A, per la sola parte relativa al gruppo C, è sostituita dalla seguente:

Grado e qualità	Numero dei posti
9° — Archivista capo . . . . .	24
10° — Primo archivista . . . . .	64
11° — Archivista . . . . .	130
12° — Applicato . . . . .	355
13° — Alunno d'ordine . . . . .	117
	<u>690</u>

FERRABINO. La variante riguardante il gruppo C, apportata alla tabella A dalla Camera dei deputati, implica un maggior onere finanziario. È da presumere che per questo maggior onere finanziario sia stata trovata la necessaria copertura. Tuttavia ciò dovrebbe essere accertato. Propongo pertanto di sospendere la discussione sulla variante apportata dalla Camera dei deputati alla tabella in questione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione sulla variante apportata dalla Camera dei deputati alla tabella A, per la sola parte relativa al gruppo C, è rinviata ad una prossima riunione.

La riunione termina alle ore 12,30.